Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

Regolamento della Previdenza – Confronto fra testo vigente e modifiche proposte

Regolamento vigente (Con modifiche delibere *Comitato dei delegati del 26 novembre 2014 e del 27 novembre 2015)*	**Modifiche proposte**	**Note di commento Cnpr**
Art. 1 **(Iscrizione)** 1. Gli iscritti all'Albo che hanno l'obbligo di iscrizione all'Associazione previsto dall'articolo 5, comma 1, dello Statuto, devono presentare domanda di iscrizione all'Associazione entro il termine di 6 (sei) mesi dal verificarsi dei requisiti per l'iscrizione. 2. Gli iscritti all'Albo che non esercitano la professione con carattere di continuità devono comunicare all'Associazione l'iscrizione all'Albo e il non esercizio della professione entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di iscrizione all'Albo. 3. Gli iscritti anche ad altro Albo che prevede l'iscrizione obbligatoria alla relativa Cassa di previdenza devono optare per una sola Cassa di previdenza per i liberi professionisti entro il	**Art. 1** **(Iscrizione)** Identico.	

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

termine di 6 (sei) mesi dalla data di iscrizione al nuovo Albo. 4. In caso di omissione degli adempimenti di cui ai precedenti commi, sul presupposto che chi è iscritto all'Albo professionale esercita la professione con carattere di continuità, l'iscrizione all'Associazione viene effettuata d'ufficio. L'iscritto è tenuto al versamento dei contributi dovuti e delle sanzioni e degli interessi previsti dal presente Regolamento per il caso di omissione contributiva. 5. Coloro che si erano avvalsi della facoltà di non iscrizione, già prevista dall'articolo 4, comma 3, dello Statuto approvato con decreto interministeriale del 22 aprile 2004, in qualità di iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente all'iscrizione all'Albo professionale, sono obbligatoriamente iscritti dal 1° gennaio 2013. L'Associazione comunica l'obbligo di cui al presente comma agli interessati, che hanno 6 (sei) mesi dalla data della comunicazione per l'effettuazione degli adempimenti di cui al presente articolo.		

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

Art. 2 **(Cancellazione)** 1. La cancellazione dell'iscritto dall'Associazione avviene: a. per cancellazione dall'Albo professionale o per trasferimento dall'Albo all'elenco speciale dei non esercenti di cui all'articolo 34, comma 8, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139; b. per cessazione dell'effettivo esercizio dell'attività professionale con carattere di continuità, come previsto da apposito regolamento; c. per la contemporanea iscrizione ad altra Cassa di previdenza per i liberi professionisti iscritti ad altri Albi, a richiesta del professionista.	**Art. 2** **(Cancellazione)** Identico.	

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

Art. 3 **(Sospensione dall'esercizio della professione)** 1. L'iscritto sospeso dall'esercizio della professione ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, mantiene i diritti e i doveri dell'iscritto, con l'eccezione del diritto di elettorato passivo e di elettorato attivo e del diritto alle prestazioni di assistenza previste dall'apposito Regolamento. 2. La sospensione seguita dalla radiazione dall'Albo determina la cancellazione dall'Associazione con effetto dalla decorrenza della sospensione.	**Art. 3** **(Sospensione dall'esercizio della professione)** Identico.	
Art. 4 **(Persistenza dell'esercizio professionale)** 1. L'Associazione può controllare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione. 2. A richiesta dell'Associazione gli iscritti hanno l'obbligo di produrre la certificazione rilasciata dagli uffici finanziari attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione annuale in relazione all'esercizio della libera professione.	**Art. 4** **(Persistenza dell'esercizio professionale)** Identico.	

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

	~~**Articolo 4-bis**~~ ~~**(Attività ispettiva e di vigilanza)**~~ ~~**1. L'Associazione può esercitare funzioni ispettive e di vigilanza ai sensi dell'articolo 3, Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638.**~~ ~~**2. L'attività ispettiva e di vigilanza viene svolta con le modalità definite dal Consiglio di amministrazione nel rispetto delle norme di legge.**~~	*Inserita la possibilità di esercitare attività di ispezione e vigilanza.*
Art. 5 **(Comunicazioni degli Ordini territoriali)** 1. Gli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono tenuti a comunicare all'Associazione per trimestre solare le variazioni intervenute nell'Albo professionale.	**Art. 5** **(Comunicazioni degli Ordini territoriali)** Identico.	
Art. 6 **(Ruolo matricolare)** 1. E' istituito presso l'Associazione il ruolo matricolare degli iscritti, nel quale sono annotati i provvedimenti adottati nei confronti di ciascun iscritto.	**Art. 6** **(Ruolo matricolare)** Identico.	

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

Art. 7 **(Preiscrizione dei tirocinanti)**	**Art. 7** **(Preiscrizione dei tirocinanti)**	
1. Gli iscritti nel registro di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, possono richiedere la preiscrizione all'Associazione (i) per il periodo o per una parte del periodo di tirocinio e (ii) per il periodo intercorrente fra il termine del tirocinio e l'iscrizione all'Albo, entro il limite massimo di 3 (tre) anni.	1 Gli iscritti nel registro di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, **che non hanno compiuto i 50 anni di età**, possono richiedere la preiscrizione all'Associazione (i) per il periodo o per una parte del periodo di tirocinio e (ii) per il periodo intercorrente fra il termine del tirocinio e l'iscrizione all'Albo, entro il limite massimo di 3 (tre) anni.	*Introdotto un limite di età alla preiscrizione.*
2. La preiscrizione di cui al comma 1 comporta il versamento di una quota annua di euro 500,00 (cinquecento/00), frazionabile in relazione al periodo di preiscrizione. La quota annua può essere integrata a discrezione del tirocinante.	2 La preiscrizione di cui al comma 1 comporta il versamento di una ~~**quota annua**~~ **contribuzione annua** di euro 500,00 (cinquecento/00), frazionabile in relazione al periodo di preiscrizione. La ~~**quota**~~ **contribuzione annua** può essere integrata a discrezione del tirocinante.	*Modificata la definizione di "quota annua" in "contribuzione annua".*
3. All'atto dell'iscrizione all'Associazione i periodi di preiscrizione per i quali è stata versata la relativa quota costituiscono la posizione contributiva individuale e vengono riconosciuti come anzianità contributiva. La rivalutazione prevista dall'articolo 41, comma 2, opera con riferimento all'anno di versamento.	3 All'atto dell'iscrizione all'Associazione i periodi di preiscrizione per i quali è stata versata la relativa ~~**quota**~~ **contribuzione** costituiscono la posizione contributiva individuale e vengono riconosciuti come anzianità contributiva. La rivalutazione prevista dall'articolo 41, comma 2, opera con riferimento all'anno di versamento.	

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

4. Decorsi due anni dal termine del periodo di preiscrizione, in mancanza dell'iscrizione all'Associazione, le quote versate danno diritto alla restituzione, a domanda, di un importo pari a quello determinato ai sensi dell'articolo 41.	4 Decorsi due anni dal termine del periodo di preiscrizione, in mancanza dell'iscrizione all'Associazione, le ~~quote~~ **contribuzioni** versate danno diritto alla restituzione, a domanda, di un importo pari a quello determinato ai sensi dell'articolo 41.	
5. Il Consiglio di Amministrazione può, con deliberazione da sottoporre all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, estendere, su base volontaria e a titolo oneroso, eventuali forme di tutela sanitaria a coloro che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 1.	5 Il Consiglio di Amministrazione può, con deliberazione da sottoporre all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, estendere, su base volontaria e a titolo oneroso, eventuali forme di tutela sanitaria a coloro che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 1.	
6. Le scadenze e le modalità di preiscrizione e di versamento sono fissate con delibera del Consiglio di Amministrazione.	6 Le scadenze e le modalità di preiscrizione e di versamento sono fissate con delibera del Consiglio di Amministrazione.	
7. Le quote versate, prima dell'iscrizione di cui al comma 3, affluiscono al Fondo per la previdenza, con distinta evidenza contabile.	7 Le ~~quote~~ **contribuzioni** versate, prima dell'iscrizione di cui al comma 3, affluiscono al Fondo per la previdenza, con distinta evidenza contabile.	
8. Coloro che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 1 non acquisiscono la qualifica di associato.	8 Coloro che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 1 non acquisiscono la qualifica di associato.	

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

TITOLO II **DEI CONTRIBUTI** **Art. 8** **(Contributo soggettivo)**	**TITOLO II** **DEI CONTRIBUTI** **Art. 8** **(Contributo soggettivo)**	
1. Gli iscritti, ivi compresi i pensionati che esercitano la professione, sono tenuti al versamento del contributo soggettivo nella misura percentuale del reddito professionale prodotto nell'anno precedente e risultante dalla dichiarazione dei redditi.	1 Gli iscritti, ivi compresi i pensionati che esercitano la professione, sono tenuti al versamento del contributo soggettivo nella misura percentuale del reddito professionale prodotto nell'anno precedente e risultante dalla dichiarazione dei redditi**. In mancanza della comunicazione di cui all'articolo 14 dell'anno in corso, l'Associazione calcola il contributo in via provvisoria sulla comunicazione dell'anno precedente e, se mancante, considera comunque dovuto in acconto il contributo minimo dell'anno in corso.**	*Inserita la possibilità di calcolare il contributo sulle dichiarazioni precedenti se manca A19.*
2. Per reddito professionale si intende il reddito di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante "Testo unico delle imposte sui redditi". Il reddito prodotto dal socio di Stp costituisce ai fini previdenziali reddito professionale da assoggettare al contributo soggettivo, come definito e regolato dal Regolamento della previdenza.	2 Per reddito professionale si intende il reddito di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante "Testo unico delle imposte sui redditi". **E' reddito professionale inoltre quello prodotto dagli associati nell'espletamento dell'attività professionale anche se dichiarato ai fini fiscali avvalendosi di appositi regimi speciali.** Il reddito prodotto	*E' stato adeguato il Regolamento all'evoluzione normativa in materia fiscale.*

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

		dal socio di Stp costituisce ai fini previdenziali reddito professionale da assoggettare al contributo soggettivo, come definito e regolato dal Regolamento della previdenza.	
3.	La percentuale del contributo è fissata, per l'anno 2013, in una misura, a scelta dell'iscritto, in un'unità compresa fra il 10 (dieci) e il 20 (venti).	3 La percentuale del contributo è fissata, ~~**per l'anno 2013**~~ in una misura, a scelta dell'iscritto, in un'unità compresa fra il ~~**10 (dieci)**~~ **15 (quindici)** e il ~~**20 (venti)**~~ **25 (venticinque).**	*La modifica dei commi 3 e 4 elimina la crescita progressiva delle aliquote per fissarle in via definitiva.*
4.	A decorrere dal 1° gennaio 2014 le aliquote di cui al comma precedente sono aumentate, ogni anno, di 1 (un) punto percentuale fino al raggiungimento dell'aliquota minima del 15 (quindici) e di quella massima del 25 (venticinque).	4 **Soppresso.**	*Il comma 4 è stato soppresso.*
5.	L'importo minimo del contributo soggettivo è fissato nella misura annua di euro 3.044,00 (tremilaquarantaquattro/00) per l'anno 2013 e viene rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2014, con la percentuale prevista dall'articolo 43, comma 1.	5 **Rinumerato in 4** - L'importo minimo del contributo soggettivo è fissato nella misura annua di euro 3.169,95 ~~**3.044,00 (tremilaquarantaquattro/00)**~~ ~~3.200,00~~ (tremilacentosessantanove/95) per l'anno ~~**2013**~~ **2019** e viene rivalutato annualmente~~**, a decorrere dall'anno 2014**~~, con la percentuale prevista dall'articolo 43, comma 1.	*Viene fissato l'importo da cui ripartire dal 2019.*
6.	L'importo minimo di cui al comma 5 è dovuto nella misura del 50 (cinquanta) per cento dai	6 **Rinumerato in 5** - L'importo minimo di cui al **comma** ~~**5**~~ **4** è dovuto nella misura del 50	

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

titolari di pensione di vecchiaia, di pensione di anzianità, di pensione anticipata e di pensione supplementare di vecchiaia a carico dell'Associazione. Il contributo minimo non è dovuto dai titolari di pensione di vecchiaia e di anzianità, di pensione anticipata e di pensione supplementare di vecchiaia che non hanno percepito alcun reddito derivante dallo svolgimento dell'attività professionale.	(cinquanta) per cento dai titolari di pensione di vecchiaia, di pensione di anzianità, di pensione anticipata e di pensione supplementare di vecchiaia a carico dell'Associazione che proseguono la professione **e, nella stessa misura anche dai titolari di pensione diretta a carico di altra forma di previdenza obbligatoria per effetto di altra attività che proseguono la professione. ~~Il contributo minimo non è dovuto dai titolari di pensione di vecchiaia e di anzianità, di pensione anticipata e di pensione supplementare di vecchiaia che non hanno percepito alcun reddito derivante dallo svolgimento dell'attività professionale.~~**	*Il pensionato CNPR oggi deve il 50% del soggettivo mentre il pensionato di altri fondi versa solo in base al reddito senza minimo. Con le modifiche si vuole equiparare i due status estendendo anche ai pensionati di altro fondo l'obbligo del versamento della metà del soggettivo.*
7. L'importo minimo di cui al comma 5 non è dovuto: a) dagli iscritti anche ad altra assicurazione obbligatoria per effetto di altra attività; b) dai titolari di pensione diretta a carico di una forma di previdenza obbligatoria per effetto di altra attività.	7 **Rinumerato in 6** - L'importo minimo di cui **ai commi ~~5~~ 4 e ~~6~~ 5** non è dovuto: a) dagli iscritti anche ad altra assicurazione obbligatoria per effetto di altra attività; **b) ~~dai titolari di pensione diretta a carico di una forma di previdenza obbligatoria per effetto di altra attività~~ dai titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità, anticipata e supplementare di vecchiaia a carico dell'Associazione che non hanno percepito alcun reddito derivante dallo svolgimento dell'attività professionale di**	

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

			ragioniere commercialista o di esperto contabile; **c) dai titolari di pensione diretta a carico di altra forma di previdenza obbligatoria per effetto di altra attività che non hanno percepito alcun reddito derivante dallo svolgimento dell'attività professionale.**	
8.	A coloro che iniziano la professione e che vengono iscritti per la prima volta all'Associazione prima del compimento del 38° (trentottesimo) anno di età è data facoltà di versare il contributo di cui ai commi precedenti in misura pari alla metà; tale facoltà dispiega efficacia per l'anno di iscrizione e per i 6 (sei) anni successivi, e comunque non oltre quello del compimento del 38° (trentottesimo) anno di età.	8	**Rinumerato in 7** - A coloro che iniziano la professione e che vengono iscritti per la prima volta all'Associazione prima del compimento del 38° (trentottesimo) anno di età è data facoltà di versare il contributo di cui ai commi precedenti in misura pari alla metà; tale facoltà dispiega efficacia per l'anno di iscrizione e per i 6 (sei) anni successivi, e comunque non oltre quello del compimento del 38° (trentottesimo) anno di età.	
9.	L'aliquota viene scelta dall'iscritto annualmente. Agli iscritti che non esprimono la scelta si applica la misura percentuale dell'anno precedente eventualmente aumentata come previsto al comma 4, e, in mancanza, quella minima prevista per l'anno.	9	**Rinumerato in 8** - L'aliquota viene scelta dall'iscritto annualmente. Agli iscritti che non esprimono la scelta si applica la misura percentuale dell'anno precedente ~~**eventualmente aumentata come previsto al comma 4,**~~ e, in mancanza, quella minima prevista. ~~**per l'anno**~~.	*Eliminato il riferimento al comma 4, soppresso.*
10.	I titolari di pensione di vecchiaia, di pensione di	10	**Rinumerato in 9** - I titolari di pensione di	

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

	anzianità e di pensione anticipata a carico dell'Associazione che proseguono la professione possono scegliere una percentuale pari alla metà di quella minima di cui al comma 3, con arrotondamento alla prima cifra decimale.		vecchiaia, di pensione di anzianità, **e** di pensione anticipata **e di pensione supplementare di vecchiaia** a carico dell'Associazione che proseguono la professione **nonché i titolari di pensione diretta a carico di altra forma di previdenza obbligatoria per effetto di altra attività, iscritti all'Associazione,** possono scegliere una percentuale pari alla metà di quella minima di cui al comma 3, con arrotondamento alla prima cifra decimale.	
		10	**Gli iscritti che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva ma non quello di età anagrafica per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 19, possono versare il contributo soggettivo in misura pari alla metà.**	*La modifica introduce la facoltà di versare un contributo ridotto per chi ha già raggiunto il requisito di anzianità ma non quello di età per il trattamento di vecchiaia.*
11.	Il massimale annuo ai fini del versamento del contributo soggettivo è fissato in euro 100.000,00 (centomila/00) per l'anno 2013 e viene rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2014, con la percentuale prevista dall'articolo 43, comma 1.	11	Il massimale annuo ai fini del versamento del contributo soggettivo è fissato in euro ~~**100.000,00 (centomila/00)**~~ **104.137,33** ~~**103.000**~~ **(centoquattromilacentotrentasette/33)** per l'anno ~~**2013**~~ **2019** e viene rivalutato annualmente~~**, a decorrere dall'anno 2014**~~ con la percentuale prevista dall'articolo 43, comma 1.	*Viene fissato l'importo da cui ripartire dal 2019.*
12.	Il massimale annuo di cui al comma 11 non si			

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

applica a richiesta dell'iscritto. 13. Il contributo soggettivo affluisce alla posizione contributiva individuale dell'iscritto di cui all'articolo 41.	12 Il massimale annuo di cui al comma 11 non si applica a richiesta dell'iscritto. 13 Il contributo soggettivo affluisce alla posizione contributiva individuale dell'iscritto di cui all'articolo 41.	
Art. 9 **(Contributo soggettivo supplementare)** 1. Gli iscritti sono tenuti al versamento del contributo soggettivo supplementare. 2. Il contributo è fissato nella misura percentuale dello 0,75 (zero/75) per cento del reddito professionale di cui all'articolo 8, comma 2. 3. L'importo minimo del contributo è fissato nella misura annua di euro 444,00 (quattrocentoquarantaquattro/00) per l'anno 2013 e viene rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2014, con la percentuale prevista dall'articolo 43, comma 1, e con arrotondamento al multiplo di 12 (dodici) immediatamente superiore. 4. I titolari di pensione di vecchiaia, di pensione di anzianità, di pensione anticipata e di pensione	**Art. 9** **(Contributo soggettivo supplementare)** 3. L'importo minimo del contributo è fissato nella misura annua di euro **492,00** ~~**444,00**~~ ~~**(quattrocentoquarantaquattro/00)**~~ ~~**450,00**~~ **(quattrocentonovantadue/00)** per l'anno ~~**2013**~~ **2019** e viene rivalutato annualmente, ~~**a decorrere dall'anno 2014**~~ con la percentuale prevista dall'articolo 43, comma 1, e con arrotondamento al multiplo di 12 (dodici) immediatamente superiore. 4. I titolari di pensione di vecchiaia, di pensione di anzianità, di pensione anticipata e di	*Fissati gli importi a partire dal 2019.*

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

supplementare di vecchiaia a carico dell'Associazione sono tenuti al versamento del contributo nella misura percentuale dello 0,38 (zero/38) per cento del reddito professionale di cui all'articolo 8, comma 2, e con un importo minimo pari al 50 (cinquanta) per cento di quello di cui al comma 3. Il contributo minimo non è dovuto dai titolari di pensione di vecchiaia e di anzianità, di pensione anticipata e di pensione supplementare di vecchiaia che non hanno percepito alcun reddito derivante dallo svolgimento dell'attività professionale.	pensione supplementare di vecchiaia a carico dell'Associazione **nonché i titolari di pensione diretta a carico di altra forma di previdenza obbligatoria per effetto di altra attività iscritti all'Associazione**, sono tenuti al versamento del contributo nella misura percentuale dello 0,38 (zero/38) per cento del reddito professionale di cui all'articolo 8, comma 2, e con un importo minimo pari al 50 (cinquanta) per cento di quello di cui al comma 3. Il contributo minimo non è dovuto dai titolari di pensione di vecchiaia e di anzianità, di pensione anticipata e di pensione supplementare di vecchiaia **nonché dai titolari di pensione diretta a carico di altra forma di previdenza obbligatoria per effetto di altra attività, iscritti all'Associazione,** che non hanno percepito alcun reddito derivante dallo svolgimento dell'attività professionale **di ragioniere commercialista o di esperto contabile**.	*Con le modifiche si vuole equiparare i due status di pensionato dell'Associazione e di pensionato di altro ente, in analogia con le modifiche apportate all'articolo 8.*
Art. 10 **(Contributo integrativo)** 1. Il contributo integrativo è dovuto: a) dagli iscritti all'Associazione; b) dagli iscritti alla Sezione A – Commercialisti dell'Ordine dei dottori	**Art. 10** **(Contributo integrativo)**	

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

commercialisti e degli esperti contabili già iscritti agli Albi dei ragionieri e dei periti commerciali alla data del 31 dicembre 2007 e non iscritti all'Associazione, salvo che il contributo integrativo sia dovuto ad altro ente di previdenza obbligatoria. 2. Il contributo integrativo è costituito dalla maggiorazione dei corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (Iva), ed è ripetibile nei confronti del debitore. 3. Il contributo è dovuto indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. 4. L'importo imponibile ai fini contributivi è costituito dal volume di affari ai fini dell'Iva, detratta la maggiorazione di cui al comma 2. 5. Le associazioni devono applicare la maggiorazione percentuale per la quota di competenza di ciascun professionista che si trova in una delle condizioni di cui al comma 1. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni dovute all'Associazione dal		

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume di affari della associazione e della società pari alla percentuale degli utili spettanti allo stesso professionista. 6. La maggiorazione percentuale dovuta dal professionista che partecipa in una società tra professionisti, iscritto all'Associazione, è determinata applicando al volume d'affari complessivo della società tra professionisti il rapporto fra la percentuale di partecipazione dell'iscritto agli utili della società tra professionisti e l'ammontare complessivo degli utili dei soci della società tra professionisti iscritti a ordini, albi e collegi. 7. La maggiorazione percentuale deve essere versata da ciascun socio della società tra professionisti iscritto all'Associazione indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore o la società tra professionisti al socio. La maggiorazione è ripetibile nei confronti del debitore e nei confronti della società tra professionisti e il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello dei crediti per prestazioni professionali.		

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

8. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche alle società tra professionisti costituite da soci iscritti a ordini, albi e collegi diversi, indipendentemente dall'Albo e dal Registro al quale è iscritta la società tra professionisti in funzione dell'attività prevalente, come definita nello statuto o nell'atto costitutivo della società. 9. La maggiorazione è fissata nella misura del 4 (quattro) per cento.		
10. L'importo minimo del contributo è fissato nella misura annua di euro 758,00 (settecentocinquantotto/00) per l'anno 2013 e viene rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2014, con la percentuale prevista dall'articolo 43, comma 1.	10. L'importo minimo del contributo è fissato nella misura annua di euro **789,37** ~~**758,00**~~ ~~**(settecentocinquantotto/00)**~~ ~~**790,00**~~ **(settecentottantanove/37)** per l'anno ~~**2013**~~ **2019** e viene rivalutato annualmente, ~~a decorrere dall'anno **2014**~~, con la percentuale prevista dall'articolo 43, comma 1.	*Fissati gli importi a partire dal 2019.*
11. L'importo minimo di cui al comma 10 non è dovuto: a) dai non iscritti all'Associazione di cui al comma 1, lettera b); b) dai titolari di pensione diretta a carico dell'Associazione; c) dagli iscritti anche ad altra assicurazione obbligatoria per effetto di altra attività; d) dai titolari di pensione diretta a carico di	11 L'importo minimo di cui al comma 10 non è dovuto: a) dai non iscritti all'Associazione di cui al comma 1, lettera b); b) dai titolari di pensione diretta a carico dell'Associazione; c) dagli iscritti anche ad altra assicurazione obbligatoria per effetto di altra attività; d) dai titolari di pensione diretta a carico di una	

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

una forma di previdenza obbligatoria per effetto di altra attività; e) per l'anno di prima iscrizione e per i 6 (sei) anni successivi entro l'anno di compimento del 38° (trentottesimo) anno di età compreso. 12. La maggiorazione percentuale non concorre a formare il reddito professionale e non costituisce base imponibile ai fini dell'Irpef.	forma di previdenza obbligatoria per effetto di altra attività; e) per l'anno di prima iscrizione e per i 6 (sei) anni successivi entro l'anno di compimento del 38° (trentottesimo) anno di età compreso; f) **dagli iscritti che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva ma non quello di età anagrafica per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 19.** 12. La maggiorazione percentuale non concorre a formare il reddito professionale e non costituisce base imponibile ai fini dell'Irpef.	*Eliminato l'obbligo del contributo integrativo minimo per gli iscritti che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva ma non quello di età anagrafica per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, in analogia con gli obblighi contributivi dei sub trentottenni.*
Art. 11 **(Frazionabilità dei contributi)** 1. Coloro che si iscrivono e coloro che si cancellano in corso d'anno sono tenuti al versamento dei contributi minimi di cui all'articolo 8, comma 5, all'articolo 9, comma 3, e all'articolo 10, comma 10, e del contributo di maternità di cui all'articolo 12, per i mesi di iscrizione nell'anno. Per ogni contribuzione è dovuto il maggior importo fra quello del contributo minimo frazionato in relazione ai mesi di iscrizione e quello determinato applicando la percentuale dovuta per ciascun contributo al reddito o al	**Art. 11** **(Frazionabilità dei contributi)** 1. Coloro che si iscrivono e coloro che si cancellano in corso d'anno sono tenuti al versamento dei contributi minimi di cui all'articolo 8, **comma ~~5~~ 4,** all'articolo 9, comma 3, e all'articolo 10, comma 10, e del contributo di maternità di cui all'articolo 12, per i mesi di iscrizione nell'anno. Per ogni contribuzione è dovuto il maggior importo fra quello del contributo minimo frazionato in relazione ai mesi di iscrizione e quello determinato applicando la percentuale dovuta	

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

volume d'affari.	per ciascun contributo al reddito o al volume d'affari.	
Art. 12 **(Contributo di maternità)** 1. Il contributo di maternità a carico di ciascun iscritto viene determinato annualmente in misura tale da garantire l'equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate, tenendo conto della quota a carico del bilancio dello Stato prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.	**Art. 12** **(Contributo di maternità)** Identico.	
Art. 13 **(Contributo di solidarietà)** 1. Con il fine di assicurare l'equilibrio finanziario e l'equità fra le generazioni previsti dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il triennio 2014-2016, fermo quanto disposto dall'articolo 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, si applica un contributo di solidarietà alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2013 determinato nelle seguenti misure percentuali, in relazione all'importo annuo della pensione rispetto a quello del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione	**Art. 13** **(Contributo di solidarietà)** Identico.	

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

generale obbligatoria:

Importo annuo della pensione	Percentuale
Fino a 2 volte	Zero
Oltre 2 e fino a 3 volte	1
Oltre 3 e fino a 4 volte	2
Oltre 4 e fino a 5 volte	3
Oltre 5 e fino a 6 volte	4
Oltre 6 volte	5

2. Il trattamento derivante dall'applicazione del contributo di cui al comma 1 non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora l'importo annuo della pensione risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca.
3. Con il fine di cui al comma 1, per il triennio 2014-2016 alle pensioni liquidate con decorrenza compresa fra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 d'ammontare superiore a 2 (due) volte quello del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria si applica un contributo di solidarietà nella misura dell'1 (uno) per cento dell'importo complessivo di pensione. Il

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

trattamento derivante dall'applicazione del contributo di cui al presente comma non può essere comunque inferiore all'importo di 2 (due) volte quello del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria. 4. Per le pensioni con decorrenza in corso d'anno il contributo di cui al comma 3 si applica rapportando l'ammontare annuo della pensione e del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria ai mesi di diritto della pensione.		
Art. 14 **(Comunicazioni obbligatorie)** 1. Gli iscritti sono tenuti a comunicare, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 8, comma 2, dichiarato ai fini dell'Irpef per l'anno precedente e il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'Iva per lo stesso anno. 2. La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative. 3. Per la determinazione del volume di affari dei	**Art. 14** **(Comunicazioni obbligatorie)** **1.** Gli iscritti sono tenuti a comunicare, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 8, comma 2, dichiarato ai fini dell'Irpef per l'anno precedente e il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'Iva per lo stesso anno. **La scadenza che cade di sabato o in un giorno festivo è rinviata al primo giorno lavorativo successivo.**	*La modifica è stata richiesta dai Ministeri vigilanti con nota del 18 aprile 2018 di approvazione della delibera del Consiglio di amministrazione del 24 ottobre 2017.*

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

partecipanti a società o ad associazioni professionali si applicano i criteri di cui all'articolo 10, commi 5 e 6. 4. Nel caso di decesso dell'iscritto, la comunicazione deve essere inviata dagli eredi. 5. La comunicazione, con l'eccezione del caso di cui al comma 4, deve essere trasmessa in via telematica, secondo il protocollo Internet messo a disposizione dall'Associazione. 6. Ai fini dell'accertamento della tempestività dell'invio fa fede la data attestata dallo strumento telematico utilizzato. 7. Nella comunicazione l'iscritto deve indicare l'aliquota contributiva, come previsto dall'articolo 8, comma 3.		
8. Nella comunicazione i titolari di pensione di vecchiaia, di pensione di anzianità, di pensione anticipata e di pensione supplementare di vecchiaia erogata dall'Associazione devono indicare se intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 8, comma 10.	8. Nella comunicazione i titolari di pensione di vecchiaia, di pensione di anzianità, di pensione anticipata e di pensione supplementare di vecchiaia erogata dall'Associazione **nonché i titolari di pensione diretta a carico di altra forma di previdenza obbligatoria per effetto di altra attività iscritti all'Associazione,** devono indicare se intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 8, **comma ~~10~~ 9**.	*In analogia alle modifiche introdotte per uniformare gli obblighi contributivi dei pensionati dell'Associazione e dei pensionati di altri enti, iscritti all'Associazione.*

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

9. L'omessa o ritardata comunicazione comporta l'applicazione della seguente sanzione: a) euro 40,00 (quaranta/00) se la comunicazione viene presentata oltre il 61° (sessantunesimo) ed entro il 90° (novantesimo) giorno dalla scadenza; b) euro 100,00 (cento/00) se la comunicazione viene presentata oltre il 90° (novantesimo) giorno dalla scadenza ed entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza; c) euro 300,00 (trecento/00) se la comunicazione non viene presentata o viene presentata oltre il 31 dicembre dell'anno di scadenza.	9. L'omessa o ritardata comunicazione comporta l'applicazione della seguente sanzione: a) euro 40,00 (quaranta/00) se la comunicazione viene presentata oltre il 61° (sessantunesimo) ed entro il ~~**90° (novantesimo)**~~ **120° (centoventesimo)** giorno dalla scadenza; b) euro 100,00 (cento/00) se la comunicazione viene presentata oltre il ~~**90° (novantesimo)**~~ **120° (centoventesimo)** giorno dalla scadenza ed entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza; c) euro 300,00 (trecento/00) se la comunicazione non viene presentata o viene presentata oltre il 31 dicembre dell'anno di scadenza. **La scadenza di cui alla lettera a) che cade di sabato o in un giorno festivo è rinviata al primo giorno lavorativo successivo. Le sanzioni sono ridotte a un quinto se i dati di reddito professionale e di volume di affari acquisiti non generano una maggiore contribuzione.**	*La modifica è stata richiesta dai Ministeri vigilanti con nota del 18 aprile 2018 di approvazione della delibera del Consiglio di amministrazione del 24 ottobre 2017. Inserita inoltre una riduzione delle sanzioni in caso di mancanza di riaccertamento contributivo in aumento.*
10. Non si applica la sanzione se la comunicazione viene effettuata oltre la data di cui al comma 1 ma entro il termine previsto, per lo stesso anno,	10. Non si applica la sanzione se la comunicazione viene effettuata oltre la data di cui al comma 1 ma entro il termine previsto, per lo stesso	*Si vuole modificare il termine di non applicazione della sanzione, per legarlo alla data delle dichiarazioni fiscali e non più alla date del versamento delle imposte sui*

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

per il versamento delle imposte sui redditi, se successivo. 11. L'infedele comunicazione comporta l'applicazione della sanzione di euro 300,00 (trecento/00). E' infedele la comunicazione resa con l'indicazione del reddito o del volume d'affari diversi da quelli dichiarati ai fini dell'Irpef e dell'Iva. La sanzione si applica solo a seguito di rettifica accertata dall'Associazione. 12. L'omissione e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica costituiscono, se ripetute, infrazione disciplinare agli effetti delle norme dell'ordinamento professionale della categoria. 13. Le date e le modalità di comunicazione possono essere modificate dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.	anno, ~~**per il versamento delle imposte sui redditi**~~ **per l'invio della dichiarazione dei dati reddituali ai fini fiscali**, se successivo.	*redditi.*
Art. 15 **(Pagamento dei contributi)** 1. I contributi minimi di cui all'articolo 8, comma 5, all'articolo 9, comma 3, all'articolo 10, comma 10, e i contributi di cui all'articolo 12, sono	**Art. 15** **(Pagamento dei contributi)** **1.** I contributi ~~**minimi**~~ di cui all'articolo 8~~**, comma 5,**~~ all'articolo 9~~**, comma 3,**~~ all'articolo 10~~**, comma 7, e i contributi di cui e e**~~ all'articolo	*Si intende modificare il sistema di riscossione per*

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

versati in 5 (cinque) rate annuali di uguale importo entro il 16 febbraio, 16 aprile, 16 giugno, il 16 luglio e il 16 ottobre di ciascun anno.	12, sono versati in **~~5~~7 (~~cinque~~sette)** rate annuali di **~~uguale~~** importo **determinato dall'Associazione: in acconto** entro il 16 febbraio, 16 aprile, 16 giugno, 16 luglio, **16 settembre~~, e il~~** 16 ottobre **e, a saldo, entro il 16 dicembre di ciascun anno.**	*evitare squilibri nell'importo delle scadenze annue. I contributi verranno inizialmente determinati sui dati dell'anno precedente e successivamente, sulla base dei redditi e dei volumi di affari dichiarati dall'iscritto, ricalcolati dall'Associazione e ripartiti sulle rate restanti fino alla fine dell'anno, in modo omogeneo.*
2. Le eventuali somme ulteriori dovute rispetto ai contributi minimi sono versate per la metà entro il 16 settembre di ciascun anno e per l'altra metà entro il 16 dicembre successivo.	2. **Soppresso**	
3. Il ritardo nel pagamento dei contributi di cui agli articoli 9, 10 e 12 comporta l'obbligo del pagamento degli interessi nella misura stabilita per le imposte dirette.	**3. Rinumerato in 2.** Il ritardo nel pagamento dei contributi di cui agli articoli 9, 10 e 12 comporta l'obbligo del pagamento degli interessi nella misura **del tasso d'interesse legale più il 2 (due) per cento annuo.**	*Modificato il tasso di interesse per ritardato pagamento.*
4. Il ritardo nel pagamento dei contributi di cui agli articoli 8, 9, 10 e 12 comporta l'obbligo del pagamento di una sanzione pari al: a) 1 (uno) per cento del contributo dovuto se il pagamento interviene entro il 10° (decimo) giorno dalla scadenza; b) 5 (cinque) per cento del contributo dovuto se il pagamento interviene oltre il 10° (decimo) ed entro il 90° (novantesimo) giorno dalla scadenza;	4. **Rinumerato in 3.** Il ritardo nel pagamento dei contributi di cui agli articoli 8, 9, 10 e 12 comporta l'obbligo del pagamento di una sanzione pari al: **a) 1 (uno) per cento mensile del contributo dovuto se il pagamento interviene entro il primo anno dalla scadenza;** **b) 2 (due) per cento mensile del contributo dovuto se il pagamento**	*Modificata la misura delle sanzioni e inserito un limite massimo.*

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

c) 10 (dieci) per cento del contributo dovuto se il pagamento interviene oltre il 90° (novantesimo) ed entro il 180° (centoottantesimo) giorno dalla scadenza; d) 15 (quindici) per cento del contributo dovuto se il pagamento interviene successivamente al 180° (centoottantesimo) giorno dalla scadenza.	**interviene oltre, a partire dal secondo anno dalla scadenza.** **L'ammontare complessivo delle sanzioni non può comunque superare il 60 (sessanta) per cento dell'importo dei contributi dovuti e non versati o versati in ritardo.**	
5. Per le ipotesi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, la sanzione è ridotta di un terzo se il pagamento interviene in data antecedente la contestazione della sanzione da parte dell'Associazione.	**5. Rinumerato in 4** ~~**Per le ipotesi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma,**~~ La sanzione è ridotta **a un ottavo se il pagamento interviene entro 60 giorni dalla scadenza, a un quinto se interviene oltre il 60° ed entro il 120° giorno dalla scadenza e in ogni caso prima della contestazione della sanzione da parte dell'Associazione. La sanzione è ridotta comunque a un terzo se il pagamento interviene dopo l'atto amministrativo di contestazione ma entro il termine in esso contenuto, comunque non superiore al 180° giorno dalla scadenza. La sanzione è determinata solo a pagamento effettuato.**	*Introdotta una riduzione delle sanzioni per chi versa prima della contestazione formale e comunque entro i termini previsti nella lettera di contestazione.* *Introdotta una riduzione della sanzione anche nel caso in cui il pagamento avvenga dopo la contestazione ma entro i termini in essa contenuti e comunque non oltre il 180° giorno dalla scadenza.*
6. L'Associazione può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, degli interessi e delle	6. **Rinumerato in 5.** L'Associazione può provvedere alla riscossione dei contributi	*L'Associazione effettua il recupero dei contributi anche*

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

sanzioni a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi con le modalità previste dalla normativa vigente, e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.	insoluti, degli interessi e delle sanzioni **anche** a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi con le modalità previste dalla normativa vigente, e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.	*a mezzo di azioni legali e decreti ingiuntivi, la parola "anche" serve a chiarire meglio il senso letterale della frase.*
7. Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione dei contributi, gli interessati possono proporre ricorso, nei soli casi di errori materiali o di doppia iscrizione, al Consiglio di Amministrazione nel termine di 60 (sessanta) giorni dall'avviso esattoriale di pagamento. Il Consiglio di Amministrazione decide sui ricorsi nel termine di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione del ricorso.	7. **Rinumerato in 6 - identico**	
8. Il ricorso sospende il pagamento dovuto all'esattore giusta il ruolo.	8. **Rinumerato in 7 - identico**	
9. L'Associazione ha diritto di ottenere in ogni momento dall'Amministrazione finanziaria le informazioni relative alle dichiarazioni e agli accertamenti definitivi concernenti gli iscritti all'Albo nonché i pensionati della categoria.	9. **Rinumerato in 8 - identico**	
10. Le norme di cui ai commi 4 e 5 si applicano, se più favorevoli nel loro complesso per il	10. **Soppresso**	

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

contribuente, ai contributi dovuti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente norma, se il relativo importo a debito non è stato reso definitivo. 11. Le date e le modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.	11. **Rinumerato in 9 - identico**	
Art. 16 **(Prescrizione dei contributi e delle prestazioni)** 1. I contributi dovuti all'Associazione si prescrivono e non possono essere versati con il decorso di cinque anni. 2. Nel caso di mancato versamento di una parte dei contributi dell'anno a seguito dell'avvenuta prescrizione, l'anzianità contributiva dell'anno ai fini del diritto e della misura alle prestazioni è ridotta nella misura determinata dal rapporto fra l'ammontare dei contributi versati e l'ammontare dei contributi dovuti. 3. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.	**Art. 16** **(Prescrizione dei contributi e delle prestazioni)** Identico.	

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

Art. 17 **(Contributi volontari)** 1. L'iscritto cessato dall'Associazione può conservare il diritto ai trattamenti previdenziali derivanti dall'iscrizione all'Associazione o raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione mediante il versamento di contributi volontari. 2. A tal fine l'interessato deve presentare domanda di autorizzazione all'Associazione. 3. L'autorizzazione viene concessa se nel quinquennio precedente la domanda l'interessato può far valere 3 (tre) anni di effettiva contribuzione all'Associazione. 4. In difetto del requisito di cui al precedente comma, sono ammessi alla prosecuzione volontaria coloro i quali possano far valere almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata all'Associazione, in qualsiasi epoca. 5. I requisiti di contribuzione di cui ai precedenti commi 3 e 4 si intendono verificati anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione. 6. Sono esclusi dal computo del quinquennio per	**Art. 17** **(Contributi volontari)**	

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

l'accertamento del requisito contributivo di cui al precedente comma 3: a) i periodi di malattia e di infortunio certificati da struttura sanitaria pubblica o da ente pubblico o da medico del Servizio sanitario nazionale e non coperti da altra assicurazione obbligatoria; b) i periodi durante i quali il richiedente ha goduto di pensione di invalidità o di inabilità poi revocata per cessazione dello stato invalidante o inabilitante. 7. L'assicurazione non può essere proseguita volontariamente nei periodi durante i quali l'interessato sia iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria. 8. Non possono essere versati contributi volontari per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta a carico dell'Associazione. 9. La contribuzione volontaria si effettua mediante versamento del contributo soggettivo, maggiorato dell'importo determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione a titolo di concorso alle spese di gestione, ed entro il limite massimo determinato in base all'articolo 8, comma 11, in una delle seguenti misure, a scelta dell'interessato: a) il contributo minimo di cui all'articolo 8, comma 5;	9. La contribuzione volontaria si effettua mediante versamento del contributo soggettivo, maggiorato dell'importo determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione a titolo di concorso alle spese di gestione, ed entro il limite massimo determinato in base all'articolo 8, comma 11, in una delle seguenti misure, a scelta dell'interessato: a) il contributo minimo di cui all'articolo 8,	

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

b) applicando al reddito medio degli ultimi 3 (tre) anni di iscrizione o al minor numero di anni, rivalutato ai sensi dell'articolo 43, comma 1, la percentuale di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, a scelta dall'interessato, con il limite minimo di cui alla lettera a). 10. La contribuzione volontaria, con l'eccezione della maggiorazione di cui al comma 9, affluisce alla posizione contributiva individuale dell'iscritto di cui all'articolo 41. 11. Le scelte di cui al comma 9 e al comma 9, lettera b), vengono effettuate una sola volta, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 2, e non sono modificabili. 12. La facoltà di contribuire volontariamente può essere esercitata a decorrere dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda di autorizzazione. 13. I contributi volontari sono versati per periodi trimestrali solari. 14. I contributi relativi al periodo compreso fra la data di presentazione della domanda di autorizzazione e l'inizio del trimestre in corso alla data di rilascio della autorizzazione sono corrisposti con il primo versamento.	**comma ~~5~~ 4;** b) applicando al reddito medio degli ultimi 3 (tre) anni di iscrizione o al minor numero di anni, rivalutato ai sensi dell'articolo 43, comma 1, la percentuale di cui all'articolo 8, **commi~~a~~ 3~~ e 4~~**, a scelta dall'interessato, con il limite minimo di cui alla lettera a).	

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

15. Qualora si verifichino eventi che comportino l'accreditamento di contributi obbligatori, anche figurativi, a forme di previdenza obbligatoria, l'interessato deve sospendere i versamenti volontari in corrispondenza dei periodi coperti dai contributi predetti. 16. La contribuzione volontaria si intende regolarmente eseguita qualora l'importo dei contributi dovuti per ciascun trimestre o per il maggior periodo di cui al comma 14 sia versato durante il trimestre successivo. 17. Per ciascun trimestre solare l'interessato deve versare un importo pari a quello del contributo mensile determinato con le modalità di cui al comma 9, moltiplicato per il numero dei mesi compresi nel trimestre stesso o nel maggior periodo di cui al comma 14. 18. Qualora l'interessato, per il trimestre considerato, abbia versato una somma inferiore a quella determinata secondo le modalità di cui al comma precedente, la somma corrisposta viene ripartita in tanti contributi mensili quanti se ne ottengono dalla divisione della somma versata per l'importo del contributo dovuto rispetto al trimestre considerato. 19. I contributi volontari sono parificati ai contributi obbligatori ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche.		

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

20. I contributi volontari versati in ritardo rispetto ai termini stabiliti o in contrasto con le disposizioni di questo articolo o per periodi comunque coperti da contribuzione effettiva o figurativa sono indebiti e vengono rimborsati d'ufficio all'interessato o ai suoi aventi causa, all'atto dell'accertamento dell'indebito versamento. 21. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano quando il ritardo nel versamento dei contributi è determinato da cause di forza maggiore. 22. I soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria non acquisiscono la qualifica di associati.		
Art. 18 **(Integrazione dei contributi versati)** 1. L'iscritto, all'atto di presentazione della domanda di pensione di vecchiaia e della pensione anticipata e comunque prima della liquidazione della pensione, può chiedere di effettuare il versamento di un contributo soggettivo straordinario aggiuntivo, d'importo a sua discrezione, rispetto a quello di cui all'articolo 8 e destinato ad aumentare il montante individuale che determina l'importo della pensione. 2. Il mancato pagamento del contributo di cui al	**Art. 18** **(Integrazione dei contributi versati)** Identico.	

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

comma 1 prima della liquidazione della pensione determina la rinuncia alla richiesta di cui al comma 1. 3. L'importo di cui al comma 1 affluisce nella posizione contributiva individuale di cui all'articolo 41. 4. Il versamento di cui al comma 1 non incrementa l'anzianità di iscrizione e di contribuzione.		
TITOLO III **DELLE PENSIONI** **Art. 19** **(Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia)** 1. Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento del 68° anno di età e con 40 anni di iscrizione e di contribuzione. In via transitoria, per i nati entro il 31 dicembre 1962, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dei seguenti requisiti di età e di iscrizione e di contribuzione: Data di nascita / Età / Numero anni di iscrizione e di contribuzione Fino al 31 dicembre 1947 / 65 / 30 Dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1949 / 66 / 31 Dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1951 / 67 / 32	**TITOLO III** **DELLE PENSIONI** **Art. 19** **(Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia)** Identico.	

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

Dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 1953	68	33
Dal 1° gennaio 1954 al 30 giugno 1955	68	34
Dal 1° luglio 1955 al 31 dicembre 1956	68	35
Dal 1° gennaio 1957 al 30 giugno 1958	68	36
Dal 1° luglio 1958 al 31 dicembre 1959	68	37
Dal 1° gennaio 1960 al 30 giugno 1961	68	38
Dal 1° luglio 1961 al 31 dicembre 1962	68	39
Dal 1° gennaio 1963 in poi	68	40

2. L'età di pensionamento di cui al comma 1 non può essere comunque inferiore a quella prevista per i lavoratori autonomi uomini la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, considerando anche gli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Coloro che hanno maturato entro il 31 dicembre 2012 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

Regolamento, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza della pensione di vecchiaia, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia secondo la normativa vigente al 31 dicembre 2012.		
Art. 20 **(Requisiti per il diritto alla pensione anticipata)** 1. Il diritto alla pensione anticipata si consegue al raggiungimento dei 63 anni di età e di almeno 20 anni di iscrizione e di contribuzione. 2. A decorrere dall'anno 2016 il requisito di età di cui al comma 1 viene adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 3. La pensione anticipata sostituisce la pensione di anzianità, che viene soppressa. 4. La quota di pensione di cui all'articolo 32, delle pensioni di anzianità liquidate in applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, è ridotta mediante applicazione di un coefficiente di neutralizzazione determinato dal rapporto fra la misura del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 33, prevista per l'età anagrafica	**Art. 20** **(Requisiti per il diritto alla pensione anticipata)** Identico.	

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

alla decorrenza della pensione e la misura del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 33, prevista per il 68° anno di età. 5. Per le pensioni di anzianità liquidate a norma dell'articolo 53 del Regolamento di esecuzione approvato con decreto interministeriale del 22 aprile 2004 rimangono in vigore le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del predetto articolo.		
Art. 21 **(Requisiti per il diritto alla pensione di inabilità)** 1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto non cancellato dall'Associazione che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e possa far valere almeno 5 (cinque) anni di effettiva iscrizione e contribuzione. 2. Il requisito di 5 (cinque) anni di effettiva iscrizione e contribuzione di cui al comma 1 è ridotto a 1 (uno) anno se l'inabilità è causata da infortunio. 3. La pensione di inabilità spetta anche all'iscritto	**Art. 21** **(Requisiti per il diritto alla pensione di inabilità)** Identico.	.

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

cancellato dall'Associazione da data non anteriore di 6 (sei) mesi a quella della domanda di pensione. 4. La concessione della pensione al soggetto riconosciuto inabile è subordinata alla cancellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla cessazione dell'attività retribuita alle dipendenze, alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui la rinuncia o la cancellazione o la cessazione avvengano successivamente alla presentazione della domanda, la pensione è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione o della cessazione. 5. La pensione di inabilità è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione. È, altresì, incompatibile con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai		

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all'Associazione.		
Art. 22 **(Requisiti per il diritto alla pensione di invalidità)** 1. La pensione di invalidità spetta all'iscritto non cancellato dall'Associazione la cui capacità di esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo a meno di un terzo per infermità o difetto fisico o mentale non preesistenti alla data di iscrizione all'Associazione, che possa far valere almeno 5 (cinque) anni di effettiva iscrizione e contribuzione. 2. La pensione di invalidità spetta anche all'iscritto cancellato dall'Associazione da data non anteriore di 6 (sei) mesi a quella della domanda di pensione. 3. Il diritto alla pensione di invalidità sussiste anche quando l'infermità o il difetto fisico o	**Art. 22** **(Requisiti per il diritto alla pensione di invalidità)** Identico.	

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

mentale invalidante preesistano all'iscrizione all'Associazione, purché vi sia stato un successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa. 4. Il pensionato per invalidità che abbia continuato l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, può chiederne la liquidazione, in sostituzione della pensione di invalidità.		
Art. 23 **(Norme comuni alle pensioni di inabilità e invalidità)** 1. Le modalità per l'accertamento dell'inabilità e dell'invalidità sono stabilite con disciplinare adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione e sottoposto ad approvazione ministeriale.	**Art. 23** **(Norme comuni alle pensioni di inabilità e invalidità)** Identico.	
Art. 24 **(Revisione sanitaria delle pensioni)** 1. L'Associazione accerta ogni 3 (tre) anni, limitatamente alle pensioni di invalidità che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza della infermità o difetto fisico o mentale che ha	**Art. 24** **(Revisione sanitaria delle pensioni)**	

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

determinato la concessione della pensione di invalidità e conferma o revoca la pensione. 2. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presta, senza giustificato motivo, all'accertamento di revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto all'accertamento, la pensione è revocata. 3. I titolari di pensione di invalidità e di inabilità possono in ogni momento essere sottoposti ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità a iniziativa dell'Associazione.	**4. Al secondo accertamento, anche non consecutivo, la pensione non sarà più soggetta a revisione.**	*Si ritiene opportuno inserire un numero massimo di accertamenti per la revisione sanitaria dello stato invalidante o inabilitante.*
Art. 25 **(Revisione amministrativa delle pensioni di invalidità)** 1. L'Associazione accerta, ogni 3 (tre) anni, l'entità del reddito professionale medio prodotto dal pensionato di invalidità nei due anni antecedenti quello dell'accertamento. 2. Qualora il reddito medio accertato sia superiore	**Art. 25** **(Revisione amministrativa delle pensioni di invalidità)**	

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

al 50 (cinquanta) per cento del reddito professionale medio prodotto nei tre anni antecedenti quello di decorrenza della pensione, la pensione viene ridotta al 50 (cinquanta) per cento del suo ammontare.		
	2-bis. La pensione si intende confermata, e non soggetta ad accertamento, nel caso in cui l'entità del reddito professionale di cui al comma 1 sia inferiore all'importo del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria.	*Appare eccessivo penalizzare con la riduzione e poi la revoca della pensione i pensionati di invalidità che dichiarano un reddito professionale medio dei due anni antecedenti inferiore al trattamento minimo dell'AGO; si ritiene di non effettuare accertamenti nel caso che il reddito professionale sia inferiore al minimo di pensione dell'AGO.*
3. Ai fini della determinazione dei redditi medi, il reddito professionale di ciascun anno viene rivalutato con l'indice previsto dall'articolo 43, comma 1.		
4. L'accertamento non opera nei confronti dei pensionati che, alla data dell'accertamento, hanno cessato l'attività professionale da almeno un anno.		
5. Al secondo accertamento, anche non consecutivo, che comporta la riduzione della pensione, la pensione viene revocata.		
6. Non possono essere recuperati dall'Associazione i ratei di pensione		

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

legittimamente percepiti dal pensionato fino a quando, nel caso sia stata disposta la riduzione della pensione, non si sia provveduto a corrispondere la rata di pensione in misura ridotta, ovvero, nel caso in cui sia stata disposta la revoca, fino a quando non sia cessato il pagamento della pensione. Possono essere recuperati i ratei di pensione percepiti dal pensionato dalla data dalla quale operano la riduzione o la revoca a tutto il mese nel corso del quale il pensionato comunica i dati dei redditi necessari all'accertamento. 7. Gli iscritti ai quali sia stata revocata la pensione a seguito della revisione prevista dal presente articolo non possono presentare una nuova domanda di pensione di invalidità nei 3 (tre) anni successivi alla revoca, se non in caso di successivo aggravamento o di sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato un'ulteriore riduzione della capacità lavorativa.		
Art. 26 **(Requisiti di iscrizione e di contribuzione per il diritto alla pensione ai superstiti)** 1. La pensione di reversibilità spetta ai superstiti, che ne hanno diritto, del titolare di pensione di	**Art. 26** **(Requisiti di iscrizione e di contribuzione per il diritto alla pensione ai superstiti)** Identico.	

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

vecchiaia, di anzianità, anticipata, di invalidità e di inabilità. 2. La pensione indiretta spetta ai superstiti, che ne hanno diritto: a) dell'iscritto non cancellato dall'Associazione al momento del decesso e che, alla data del decesso, può far valere almeno 5 (cinque) anni di effettiva iscrizione e contribuzione di cui almeno 3 (tre) svolti nell'ultimo quinquennio; b) dell'iscritto cancellato dall'Associazione da data non anteriore di 6 (sei) mesi a quella del decesso e che può far valere almeno 5 (cinque) anni di effettiva iscrizione e contribuzione di cui almeno 3 (tre) svolti nell'ultimo quinquennio; c) dell'iscritto cancellato dall'Associazione e che può far valere almeno 15 (quindici) anni di effettiva iscrizione e contribuzione.		
Art. 27 **(Superstiti aventi diritto alla pensione)** 1. La pensione di reversibilità e la pensione indiretta spettano: a) al coniuge superstite anche se separato legalmente. Se al coniuge superstite separato era stata addebitata dal giudice, a richiesta	**Art. 27** **(Superstiti aventi diritto alla pensione)** Identico.	

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

dell'altro coniuge, la responsabilità della separazione, il diritto alla pensione permane solo se il coniuge superstite risulta titolare, al momento del decesso del coniuge, di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto; b) al coniuge superstite divorziato se lo stesso, alla data del decesso, è titolare di assegno di divorzio e non si è risposato e se il rapporto assicurativo del coniuge deceduto è iniziato anteriormente alla data della sentenza che ha pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; c) ai figli di età inferiore ad anni 18 (diciotto); d) ai figli studenti di scuola media o professionale di età non superiore ad anni 21 (ventuno) e a carico del genitore al momento del decesso e che non prestano lavoro retribuito; e) ai figli studenti universitari, a carico del genitore al momento del decesso, per gli anni del corso legale di laurea e comunque non oltre il 26° (ventiseiesimo) anno di età e che non prestano lavoro retribuito; f) ai figli di qualunque età riconosciuti inabili e a carico del genitore al momento del decesso. 2. Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti ai figli sono equiparati i figli legittimati, adottivi, naturali, riconosciuti legalmente o		

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

giudizialmente dichiarati.		
Art. 28 **(Cessazione del diritto alla pensione ai superstiti)** 1. Il diritto alla pensione ai superstiti cessa: a) per il coniuge che contrae nuovo matrimonio; b) per i figli minori al compimento del 18° (diciottesimo) anno di età; c) per i figli studenti di scuola media, professionale o universitaria, quando prestano attività lavorativa o interrompono o terminano gli studi e comunque al compimento del 21° (ventunesimo) anno di età per gli studenti di scuola media o professionale e al compimento del 26° (ventiseiesimo) anno di età per gli studenti universitari; d) per i figli inabili al venir meno dello stato di inabilità.	**Art. 28** **(Cessazione del diritto alla pensione ai superstiti)** Identico.	
Art. 29 **(Aliquote delle pensioni ai superstiti)** 1. La pensione ai superstiti è determinata applicando le seguenti percentuali di reversibilità all'importo della pensione spettante al pensionato o che sarebbe spettata	**Art. 29** **(Aliquote delle pensioni ai superstiti)** Identico.	

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

all'iscritto: a) coniuge superstite: 60 (sessanta) per cento; b) coniuge divorziato, se titolare di assegno divorzile: 60 (sessanta) per cento. Se in concorso con gli altri superstiti, nei limiti stabiliti dal giudice ed entro l'ammontare della quota complessivamente spettante al nucleo superstite; c) coniuge superstite e un figlio: 80 (ottanta) per cento; d) coniuge superstite e due o più figli: 100 (cento) per cento; e) un figlio in assenza del coniuge: 70 (settanta) per cento; f) due figli in assenza del coniuge: 80 (ottanta) per cento; g) tre o più figli in assenza del coniuge: 100 (cento) per cento. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle pensioni da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 2012. 3. La percentuale di cui al comma 1, lettera e), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013, anche alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2013.		

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

4. La pensione indiretta conseguita per effetto dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 2, lettera c), è determinata interamente secondo il sistema contributivo di cui all'articolo 33.		
Art. 30 **(Decorrenza della pensione)** 1. Le pensioni di vecchiaia, anticipata, di inabilità e di invalidità decorrono dal 1° (primo) giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o dal mese successivo alla data di perfezionamento dei requisiti, se successiva. 2. Nei confronti dei richiedenti non in regola con il pagamento dei contributi, i requisiti si intendono perfezionati alla data di pagamento dei contributi. 3. Le pensioni indirette e di reversibilità decorrono dal 1° (primo) giorno del mese successivo a quello del decesso dell'iscritto o del pensionato. 4. La decorrenza della pensione di vecchiaia e anticipata può essere fissata, a scelta del richiedente, da decorrenza successiva a quella di cui al comma 1. La scelta deve essere espressa all'atto della domanda di pensione e comunque prima della liquidazione della pensione.	**Art. 30** **(Decorrenza della pensione)** Identico.	

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

Art. 31 **(Misura della pensione di vecchiaia, di invalidità, di inabilità e indiretta)** 1. La pensione è determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità anteriori al 1° gennaio 2004 e calcolata con il metodo reddituale di cui all'articolo 32, se l'iscritto può far valere anzianità contributive anteriori al 1° gennaio 2004; b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità successive al 31 dicembre 2003 e calcolata secondo il metodo contributivo di cui all'articolo 33, se l'iscritto può far valere anzianità contributive successive al 31 dicembre 2003.	**Art. 31** **(Misura della pensione di vecchiaia, di invalidità, di inabilità e indiretta)** Identico.	
Art. 32 **(Calcolo della quota di pensione reddituale)** 1. La quota di pensione di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), è determinata con i criteri di cui all'articolo 50 del Regolamento di esecuzione approvato con decreto interministeriale del 22 aprile 2004. 2. La rivalutazione di cui al comma 9 dell'articolo	**Art. 32** **(Calcolo della quota di pensione reddituale)** Identico.	

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

50 del Regolamento di esecuzione approvato con decreto interministeriale del 22 aprile 2004 opera fino al 31 dicembre 2012 ed è sostituita dal 1° gennaio 2013 dalla rivalutazione prevista dall'articolo 43, commi 2 e 3. 3. Alle quote di cui al comma 1 si applica una riduzione di equilibrio, con il fine di assicurare l'equilibrio finanziario e l'equità fra le generazioni previsti dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, determinata con i criteri dei commi successivi di questo articolo. 4. La riduzione è calcolata in misura pari a un quarto della differenza fra l'importo della pensione determinata con i criteri di cui ai commi 1 e 2 e l'importo della pensione contributiva calcolata con i criteri di cui all'articolo 33 sulla base dell'importo capitalizzato dei contributi di cui al comma 5. La riduzione non opera se la differenza è negativa. 5. L'importo capitalizzato dei contributi versati di cui al comma 4 è determinato dalla sommatoria: a) dei contributi soggettivi versati fino al 31 dicembre 2003; b) dei contributi versati a seguito di ricongiunzione dei periodi assicurativi e di riscatto afferenti periodi anteriori al 1° gennaio 2004;		

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

c) dei contributi dovuti dalle altre gestioni pensionistiche a seguito di ricongiunzione dei periodi assicurativi afferenti periodi anteriori al 1° gennaio 2004, ivi compreso l'importo della maggiorazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45, determinata all'atto della domanda di ricongiunzione. 6. L'importo della riduzione non può eccedere il 20 (venti) per cento dell'ammontare annuo della quota di pensione di cui al comma 1.		
Art. 33 **(Calcolo della quota di pensione contributiva)** 1. La quota di pensione di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), è determinata secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione, relativo all'età dell'iscritto alla decorrenza della pensione: a) di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2016; b) previsto per il calcolo della pensione nell'assicurazione generale obbligatoria, per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 2015.	**Art. 33** **(Calcolo della quota di pensione contributiva)** Identico.	

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

2. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'iscritto ed il numero dei mesi. 3. Per le pensioni indirette si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'iscritto al momento del decesso. 4. In presenza di un'età anagrafica inferiore ai 57 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni. 5. Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2016, in presenza di un'età anagrafica superiore ai 75 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 75 anni. 6. Per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 2015, in presenza di un'età anagrafica superiore all'età massima prevista per il calcolo della pensione nell'assicurazione generale obbligatoria si applica il coefficiente di		

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

trasformazione relativo all'età massima prevista per il calcolo della pensione nell'assicurazione generale obbligatoria.		
Art. 34 **(Calcolo della pensione anticipata)** 1. La pensione anticipata di cui all'articolo 20 è determinata interamente secondo il sistema contributivo di cui all'articolo 33.	**Art. 34** **(Calcolo della pensione anticipata)** Identico.	
Art. 35 **(Calcolo della pensione di invalidità)** 1. Per le pensioni di invalidità la quota di cui all'articolo 32 è ridotta del 30 (trenta) per cento del suo ammontare.	**Art. 35** **(Calcolo della pensione di invalidità)** Identico.	
Art. 36 **(Calcolo della pensione ai superstiti in casi particolari)** 1. L'aliquota percentuale della pensione a favore del coniuge superstite è ridotta nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto a età del dante causa superiore a 70 (settanta) anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 (venti) anni. 2. La riduzione di cui al comma 1 è determinata nella misura del 10 (dieci) per cento per ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10 (dieci). Nei casi di frazione di anno	**Art. 36** **(Calcolo della pensione ai superstiti in casi particolari)** Identico.	

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

la riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. 3. La riduzione di cui al comma 1 non opera nel caso di presenza nel nucleo familiare del coniuge superstite di figli di minore età, studenti, ovvero inabili e aventi diritto a pensione.		
Art. 37 **(Trattamento minimo di pensione)** 1. Le pensioni di inabilità, di invalidità e indirette con decorrenza successiva al 31 dicembre 2012 sono integrate, se inferiori, all'importo del trattamento minimo previsto per ciascuna categoria di pensione nelle seguenti misure annue: a) pari all'importo del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria per le pensioni di invalidità; b) pari a 2 (due) volte l'importo del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria per le pensioni di inabilità e indirette. 2. L'integrazione di cui al comma 1 spetta: a) in misura intera se il requisito minimo di contribuzione per il diritto a pensione	**Art. 37** **(Trattamento minimo di pensione)**	

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

matura considerando esclusivamente i periodi di contribuzione anteriori al 1° gennaio 2004; b) in misura ridotta se il requisito minimo di contribuzione per il diritto a pensione non matura considerando esclusivamente i periodi di contribuzione anteriori al 1° gennaio 2004. In tal caso l'importo del trattamento minimo è ridotto applicando il rapporto fra gli anni di contribuzione anteriori al 1° gennaio 2004, arrotondato all'unità per eccesso, e gli anni di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione. 3. L'integrazione di cui al comma 1 non spetta al coniuge titolare di pensione indiretta, senza figli contitolari della pensione, avente un reddito annuo imponibile ai fini Irpef superiore a 3 (tre) volte l'importo del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria. 4. L'integrazione di cui al comma 1 non spetta ai titolari di pensione liquidata esclusivamente con il metodo di calcolo contributivo.		

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

5. L'integrazione di cui al comma 1 non spetta al titolare di pensione di invalidità o di inabilità erogata dall'Associazione che gode anche di trattamento pensionistico diretto a carico di altro istituto previdenziale.		
6. L'integrazione di cui al comma 1 prevista per le pensioni indirette spetta anche ai titolari di pensione di reversibilità di pensionato di invalidità e di inabilità deceduto entro un anno dalla decorrenza della pensione di invalidità e di inabilità.	6. L'integrazione di cui al comma 1 prevista per le pensioni ~~**indirette spetta anche ai titolari di pensione di reversibilità di pensionato di invalidità e di inabilità deceduto entro un anno dalla decorrenza della pensione di invalidità e di inabilità**~~ **di invalidità spetta anche ai titolari di pensione di reversibilità di pensionato di invalidità**.	*Si ritiene opportuno modificare l'attuale formulazione del comma 6 in quanto, per fattispecie simili, prevede una misura del trattamento molto diversa a seconda della data di decesso del titolare della pensione. Con la modifica l'importo del trattamento minimo viene uniformato e slegato dalla data di decesso.*
7. L'integrazione di cui al comma 1 spetta in ogni caso ai titolari di pensione di reversibilità il cui nucleo superstite comprenda un figlio minore di età o inabile.	7. L'integrazione di cui al comma 1 **lettera b)** spetta in ogni caso ai titolari di pensione di reversibilità il cui nucleo superstite comprenda un figlio minore di età o inabile.	*E' stata aggiunta la lettera b) per precisare che il trattamento minimo spettante ai titolari di pensione di reversibilità, il cui nucleo superstite comprenda un figlio minore di età o inabile, è lo stesso previsto per le pensioni di inabilità e indirette.*
8. L'onere dell'integrazione al trattamento minimo è a carico del Fondo per le prestazioni di solidarietà e per l'assistenza.		
9. L'importo delle pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2013 e liquidate a un minimo d'importo superiore a quello di cui al comma 1 è conservato fino al suo superamento		

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

da parte dell'importo di cui al comma 1 o dell'importo della pensione determinata prima dell'elevazione al minimo e adeguata ai sensi dell'articolo 43, commi 1 e 2.		
Art. 38 **(Supplemento di pensione)** 1. I periodi di contribuzione successivi alla decorrenza della pensione danno luogo alla liquidazione di uno o più supplementi di pensione. 2. Il supplemento di pensione è determinato con il sistema di calcolo contributivo di cui all'articolo 33 considerando il montante non utilizzato per il calcolo della pensione e dei supplementi già liquidati e facendo riferimento all'età anagrafica alla decorrenza del supplemento. 3. Il supplemento è liquidato d'ufficio con cadenza biennale rispetto alla decorrenza della pensione o del precedente supplemento in favore dei pensionati di vecchiaia, di anzianità e di pensione anticipata che proseguono la professione. 4. Il supplemento è liquidato a domanda dell'interessato in favore dei pensionati di	**Art. 38** **(Supplemento di pensione)** Identico.	

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

invalidità non trasformata in pensione di vecchiaia, in pensione di anzianità e in pensione anticipata, cancellati dall'Albo e dall'Associazione e che hanno compiuto il 68° (sessantottesimo) anno di età. 5. Il supplemento di cui al comma 4 decorre dal mese successivo a quello della domanda o dal mese successivo a quello del perfezionamento dei requisiti, se posteriore. 6. Il supplemento è liquidato d'ufficio con la stessa decorrenza della pensione ai superstiti nel caso di decesso del pensionato. 7. Il supplemento di pensione si aggiunge alla pensione determinata senza considerare l'integrazione al trattamento minimo di cui all'articolo 37, che viene conseguentemente rideterminata dalla decorrenza del supplemento. 8. Il supplemento diviene parte integrante della pensione a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento.		
Art. 39 **(Pensione supplementare)**	**Art. 39** **(Pensione supplementare)**	

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

1. L'iscritto cui sia stata liquidata una pensione diretta a carico di altra forma di previdenza obbligatoria, con esclusione di quella istituita dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare di vecchiaia in base ai contributi versati o accreditati qualora detti contributi non siano sufficienti né per il diritto alla pensione di vecchiaia né per il diritto alla pensione anticipata. 2. Il diritto alla pensione supplementare di vecchiaia è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia e sia cancellato dall'Albo e dall'Associazione. 3. La pensione supplementare di vecchiaia è determinata interamente secondo il sistema contributivo di cui all'articolo 33. 4. I contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione supplementare di vecchiaia danno diritto ai supplementi di cui all'articolo 38. 5. La pensione supplementare di vecchiaia è	1. L'iscritto cui sia stata liquidata una pensione diretta a carico di altra forma di previdenza obbligatoria, ~~**con esclusione di quella istituita dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335**~~, ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare di vecchiaia in base ai contributi versati o accreditati qualora detti contributi non siano sufficienti né per il diritto alla pensione di vecchiaia né per il diritto alla pensione anticipata.	*La previsione è stata mutuata dall'omologo istituto previsto dall'INPS ma se l'esclusione della supplementare nel caso di titolarità di pensione della gestione diretta ha senso per l'Istituto, per noi non ha alcuna razionalità.*

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

reversibile, in caso di morte del pensionato, secondo le norme di cui al presente Regolamento.		
6. In caso di morte di titolare di pensione diretta a carico di altra forma di previdenza obbligatoria, con esclusione di quella istituita dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o di iscritto che può far valere periodi di contribuzione ad altra forma di previdenza obbligatoria, con esclusione di quella istituita dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e che danno diritto alla pensione indiretta a favore dei suoi superstiti, i contributi per lui versati, ove non abbiano già dato luogo a liquidazione di pensione autonoma o di pensione supplementare e non siano sufficienti per dar luogo a liquidazione di pensione autonoma a favore dei superstiti secondo le norme di cui al presente Regolamento, danno diritto a una pensione supplementare indiretta da calcolarsi sulla base della pensione supplementare diretta che sarebbe spettata al dante causa.	6. In caso di morte di titolare di pensione diretta a carico di altra forma di previdenza obbligatoria, **~~con esclusione di quella istituita dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335~~**, o di iscritto che può far valere periodi di contribuzione ad altra forma di previdenza obbligatoria, **~~con esclusione di quella istituita dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335~~** e che danno diritto alla pensione indiretta a favore dei suoi superstiti, i contributi per lui versati, ove non abbiano già dato luogo a liquidazione di pensione autonoma o di pensione supplementare e non siano sufficienti per dar luogo a liquidazione di pensione autonoma a favore dei superstiti secondo le norme di cui al presente Regolamento, danno diritto a una pensione supplementare indiretta da calcolarsi sulla base della pensione supplementare diretta che sarebbe spettata al dante causa.	*In analogia alle modifiche del comma 1.*
7. Alla pensione supplementare non spetta il trattamento minimo di cui all'articolo 37.		

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

Art. 40 **(Pagamento delle pensioni)** 1. Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità spetta nella misura di un dodicesimo, per ogni mese di diritto alla pensione nel corso dell'anno, dell'importo mensile spettante per il mese di dicembre o per il mese di cessazione del diritto, se diverso da quello di dicembre. 2. Ciascuna mensilità è pagata il 1° (primo) giorno del mese successivo. 3. La mensilità di dicembre e la tredicesima mensilità sono pagate il giorno 20 del mese di dicembre. 4. Il pagamento è posticipato al primo giorno successivo bancabile se quello indicato ai commi 2 e 3 non è bancabile.	**Art. 40** **(Pagamento delle pensioni)** Identico.	
Art. 41 **(Posizioni contributive individuali)** 1 Le posizioni contributive individuali sono costituite da: a) le somme versate a titolo di contributo soggettivo per i periodi dal 1° gennaio 2004 in poi. L'aliquota di computo è fissata in misura uguale a quella di	**Art. 41** **(Posizioni contributive individuali)** 1 Le posizioni contributive individuali sono costituite da: a) le somme versate a titolo di contributo soggettivo per i periodi dal 1° gennaio 2004 in poi. L'aliquota di computo è fissata in misura uguale a quella di	

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

finanziamento; b) i contributi volontari di cui all'articolo 17; c) le somme affluite o versate per ricongiunzioni e riscatti e relative a periodi successivi al 31 dicembre 2003; d) le somme versate ai sensi dell'articolo 18; e) le quote relative al periodo di preiscrizione di cui all'articolo 7 al quale ha fatto seguito l'iscrizione all'Associazione.	finanziamento; b) i contributi volontari di cui all'articolo 17; c) le somme affluite o versate per ricongiunzioni e riscatti e relative a periodi successivi al 31 dicembre 2003; d) le somme versate ai sensi dell'articolo 18; e) le ~~quote~~ **contribuzioni** relative al periodo di preiscrizione di cui all'articolo 7 al quale ha fatto seguito l'iscrizione all'Associazione.	*In analogia alle modifiche dell'articolo 7.*
2 Le contribuzioni di cui al comma 1 si rivalutano su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.		
3 Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (Pil) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del Pil operate dall'Istat i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la		

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.		
4 Se la media quinquennale del rendimento netto del patrimonio rilevato per l'anno precedente è superiore al tasso annuo di capitalizzazione, il Consiglio di Amministrazione può aumentare annualmente il tasso annuo di capitalizzazione, con propria deliberazione, fino alla metà della differenza tra la media quinquennale del rendimento netto del patrimonio e il tasso annuo di capitalizzazione.		
	5 ~~**Con delibera del Comitato dei delegati, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri Vigilanti, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n.509/1994, nel rispetto del quadro normativo di riferimento, possono essere variati e adeguati i parametri per la determinazione del montante e per il calcolo delle quote contributive delle pensioni in sintonia al reale andamento della gestione finanziaria e al complessivo assetto previdenziale dell'Associazione**~~**.**	*Prevista la possibilità di modificare i parametri per la determinazione del montante e per il calcolo delle quote contributive delle pensioni, in ragione dell'andamento della gestione finanziaria dell'ente.*
5 Le contribuzioni di cui al comma 1, rivalutate come previsto dal comma 2, costituiscono il montante contributivo individuale.	**5. Rinumerato in 6 identico.**	
	6. Rinumerato in 7 identico.	

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

6 Per le pensioni anticipate e per le pensioni supplementari, per i periodi anteriori al 1° gennaio 2004 si considerano i contributi soggettivi versati dall'iscritto e le somme affluite o versate per ricongiunzioni e riscatti. 7 La rivalutazione di cui al comma 2 non opera se il tasso annuo di capitalizzazione è negativo, salvo recupero da effettuare sulle successive rivalutazioni e fatta salva la facoltà di cui al comma 4.	**7. Rinumerato in 8 identico.**	
TITOLO IV **DISPOSIZIONI VARIE** **Art. 42** **(Riscatto)** 1. Sono riscattabili, a domanda, i periodi non coperti di contribuzione all'Associazione: a) relativi al corso legale di laurea; b) di praticantato; c) di servizio militare ed equipollenti; d) di iscrizione scoperti di contribuzione per i quali è intervenuta la prescrizione. 2 L'onere e le modalità di riscatto sono determinati con apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione e approvato dai Ministeri vigilanti.	**TITOLO IV** **DISPOSIZIONI VARIE** **Art. 42** **(Riscatto)** Identico.	

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

Art. 43 **(Adeguamento dei contributi e delle prestazioni)** 1. Con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno sono adeguati al costo della vita applicando a ciascun importo la percentuale di variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento con il valore medio dell'indice base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento, gli importi dei contributi minimi di cui all'articolo 8, comma 5, all'articolo 9, comma 3, e all'articolo 10, comma 10 e il massimale di cui all'articolo 8, comma 11. 2. Le pensioni sono adeguate applicando l'indice di cui al comma 1 nelle seguenti misure: a) 100 (cento) per cento la quota di pensione fino all'importo del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria; b) 75 (settantacinque) per cento la quota di pensione compresa fra l'importo del	**Art. 43** **(Adeguamento dei contributi e delle prestazioni)** 1. Con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno sono adeguati al costo della vita applicando a ciascun importo la percentuale di variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento con il valore medio dell'indice base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento, gli importi dei contributi minimi di cui all'articolo 8, **comma ~~5~~ 4**, all'articolo 9, comma 3, e all'articolo 10, comma 10 e il massimale di cui all'articolo 8, comma 11.	

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria e due volte lo stesso importo; c) 50 (cinquanta) per cento la quota di pensione compresa fra il doppio dell'importo del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria e quattro volte lo stesso importo; d) 40 (quaranta) per cento la quota di pensione compresa fra quattro volte l'importo del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria e sei volte lo stesso importo; e) 30 (trenta) per cento la quota di pensione compresa fra sei volte l'importo del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria e l'importo di euro 82.000,00 (ottantaduemila/00). 3. L'importo della quota annua di pensione calcolata con il metodo reddituale e adeguata non può superare l'importo massimo di euro 82.000,00 (ottantaduemila/00). Il Consiglio di		

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

Amministrazione può elevare con propria deliberazione tale importo massimo. 4. In via straordinaria per gli anni dal 2013 al 2017 compresi non vengono adeguate le quote delle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2013, che eccedono 5 (cinque) volte l'importo del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria. 5. Le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2013 sono adeguate con le modalità di questo articolo. 6. L'adeguamento di cui a questo articolo non opera se la percentuale di variazione di cui al comma 1 è negativa, salvo recupero da effettuare sui successivi adeguamenti.		
Art. 44 **(Richiami)** 1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo Regolamento il trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria viene considerato nella misura determinata dall'Inps sulla base della percentuale di variazione per il calcolo della	**Art. 44** **(Richiami)** Identico.	

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

perequazione delle pensioni determinata per l'anno successivo in attuazione dell'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e senza l'effettuazione delle operazioni di conguaglio nell'anno successivo.		
Art. 45 **(Entrata in vigore)** **1.** Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013 e determina l'abrogazione del Regolamento di esecuzione approvato con decreto interministeriale del 22 aprile 2004, salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento.	**Art. 45** **(Entrata in vigore)** **1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio successivo all'approvazione da parte degli Organi vigilanti. ~~2019~~.** **2. Gli interessi e le sanzioni di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento si applicano alle violazioni degli obblighi dichiarativi e contributivi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.**	*Si è ritenuto opportuno precisare che le modifiche si applicano alle inadempienze contributive e dichiarative i cui obblighi insorgono a partire dal 1° gennaio successivo all'approvazione.*

Nella colonna centrale sono proposte:
in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018
in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti

<table>
<tr>
<td>

Tabella A
Coefficienti di trasformazione in rendita
(ved. articolo 33, comma 1))

Età	Coefficiente
57	4,304
58	4,416
59	4,535
60	4,661
61	4,796
62	4,940
63	5,094
64	5,259
65	5,435
66	5,624
67	5,826
68	6,046
69	6,283
70	6,541
71	6,824
72	7,133
73	7,467
74	7,833
75	8,232

</td>
<td>

Tabella A
Coefficienti di trasformazione in rendita
(Validi per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2016)

Età	Coefficiente
57	4,304
58	4,416
59	4,535
60	4,661
61	4,796
62	4,940
63	5,094
64	5,259
65	5,435
66	5,624
67	5,826
68	6,046
69	6,283
70	6,541
71	6,824
72	7,133
73	7,467
74	7,833
75	8,232

Per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 2015 si utilizzano i coefficienti previsti per il calcolo della pensione nell'assicurazione generale obbligatoria, come previsto dall'articolo 33, comma 1.

</td>
<td>

Introdotta una modifica formale per una migliore chiarezza espositiva.

</td>
</tr>
</table>

Nella colonna centrale sono proposte:

in neretto le modifiche su cui il CdD si è già espresso nella riunione del 27/28 aprile 2018

in rosso quelle condivise con i Ministeri vigilanti